



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Esercizio della facoltà prevista dall'art.232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 8,15 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Zucco Carla	Sindaco	si	
Andreoletti Giovanni	Vicesindaco	si	
Rosina Ambrogio	Assessore	si	
	Totali n.	3	0

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori l'Avv. Zucco Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Esercizio della facoltà prevista dall'art.232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 il Sindaco ha individuato le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza.

Preso atto che i componenti della Giunta riconosciuti come presenti sono effettivamente collegati con le modalità individuate dal Sindaco.

Considerato:

- che l'art.227 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
- che detti modelli devono essere redatti in conformità all'Allegato n.10 del D.Lgs. 118/2011 e ad essi allegati i documenti di cui all'art.11 comma 4 del D.Lgs.118/2011;
- che l'articolo 232 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), così come modificato dall'art.15-quater, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 e, successivamente, dall'art.57, comma 2-ter, lett. a) e b) del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 pubblicata sulla G.U. n.301 del 24.12.2019, prevede che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”;
- che in data 10 novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con il quale sono state approvate le modalità semplificate per la redazione dello schema di cui all'Allegato n.10 al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che il Comune di Sozzago ha adottato la contabilità economico-patrimoniale per gli esercizi 2017 (con approvazione dei prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 01/01/2017, riclassificati e rivalutati ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l'indicazione delle differenze rispetto al precedente ordinamento contabile) e 2018, mentre si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 per l'esercizio 2019, primo esercizio di elaborazione della situazione patrimoniale semplificata.

Dato atto che il decreto del 10 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ribadisce la competenza della Giunta comunale in merito all'esercizio della facoltà prevista dal comma 2 dell'art.232 del D.Lgs. 267/2000 e che tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art.233-bis, comma 3 del TUEL.

Ritenuto, anche per l'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), ovvero non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ed allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con dal citato decreto interministeriale del 10 novembre 2020.

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta del Responsabile del Servizio e di Ragioneria.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di avvalersi a decorrere dall'esercizio 2020 della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), ovvero non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ed allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del 10 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
- 2) Di dare atto che, stante l'impossibilità di elaborare il bilancio consolidato per gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale, il Comune di Sozzago esercita la facoltà prevista dall'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 di non predisporre il Bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2020.
- 3) Di incaricare il Responsabile per l'invio dei dati alla BDAP di trasmettere copia del presente atto alla Banca Dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche.
- 4) Successivamente, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti, la Giunta Comunale, con votazione unanime favorevole, delibera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Zucco Avv. Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 30.03.2021

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale on line il 02.04.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 02.04.2021

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

.....

Data 30.03.2021
